

LEGGE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102
NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
(Gazzetta Ufficiale 23 Dicembre 1971, n. 324)

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1 Finalità

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità Montane, alla predisposizione e alla attuazione, dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art. 2 Finalità e mezzi per il loro raggiungimento

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

- a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
- d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonal di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità Montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art. 3 Classifica e ripartizione dei territori montani

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni di intesa con i Comuni interessati.

Art. 4

Comunità Montane

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i Comuni che in essa ricadono la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità Montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda la articolazione e composizione degli organi della comunità - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun Consiglio Comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

- 1) delimitare le zone e indicare i Comuni chiamati a costituire le Comunità Montane;
- 2) emanare le norme di cui al secondo comma;
- 3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

è inoltre competente a:

- 4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Art. 5

Piani di sviluppo economico-sociale. Competenze per l'attuazione della legge

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità Montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o inter-comunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esamina le osservazioni ed eventualmente rielabora il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Al piano di sviluppo economico sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in base all'art. 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le Regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970 n. 281, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Tali ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrologico, nonché delle popolazioni dei Comuni montani delle singole Regioni e delle loro condizioni economico sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunità Montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità Montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità Montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la Regione Trentino Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 6 Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità Montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità Montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Art. 7 Piani di sviluppo urbanistico

La Comunità Montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la Regione Trentino Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tenere conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8 Pubblica utilità delle opere. Opere private di interesse comune

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità Montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

TITOLO II DEMANIO FORESTALE. AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9

Demanio forestale ed affittanze degli enti locali

Oltre alle Regioni, le Comunità Montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ed espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114, e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'art. 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'art. 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.

L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa Depositi e Prestito e le Casse di Risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità Montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e la esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di L. 170.000.000 per il 1972 e di L.165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

TITOLO III COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10 Comunioni familiari

Per il godimento, l'Amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunità familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanza legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo Statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati dall'autorità forestale della Regione.

TITOLO IV DISPOSIZIONE VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12 Agevolazioni fiscali

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono

soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2.000 negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore di cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità Montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e dei caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13 Comuni montani del Mezzogiorno e del centro-nord

I comuni dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'art. unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerate aree depresse ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il centro-nord i Comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14 Carta della montagna

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15 Autorizzazioni di spesa

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-74 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità Montane, previsti nell'art. 5, da ripartire tra le Regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'art. 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'art. 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3) , di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministero per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Riserva di investimenti pubblici

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione Interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Art. 18

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'art. 5.

Art. 19

Le Regioni, per il periodo di preparazione dei piani zionali di cui all'art. 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.